

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1654 DEL 02/09/2022

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L' "ISTITUTO DI PSICOTERAPIA, INTERVENTO SUL DISAGIO IN AMBITO ORGANIZZATIVO E VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA" (PSIOP), PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC AFFARI GENERALI  
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1820/22

*Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Paola Dalla Zuanna*

---

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, riferisce quanto di seguito.

Premesso che con l'“Istituto di Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito Organizzativo e valorizzazione della persona” (PSIOP), per anni si sono succedute varie convenzioni, per garantire lo svolgimento di attività di tirocinio e di orientamento dei suoi iscritti presso le strutture dell'A.ULSS 7 Pedemontana (vd deliberazione n. 525 del 27.05.2010 del Direttore Generale dell'ex ULSS 4 e determinazione del Dirigente del Servizio Personale dell'ex Azienda Ulss n. 3 di Bassano del Grappa n. 97 del 28.03.2012);

Dato atto che l'ultima convenzione, adottata con deliberazione n. 1013 del 29/08/2018, è in scadenza il prossimo 07/09/2022 e che l'Istituto “PSIOP” ha trasmesso, con nota pervenuta al prot. 63439 del 14/07/2022, richiesta di rinnovo della convenzione stessa, per lo svolgimento di tirocini da parte di loro specializzandi (laureati in Medicina e/o Psicologia e abilitati all'esercizio delle rispettive professioni), presso le strutture dell'ULSS 7;

Evidenziato che, con successiva nota mail del 25 luglio u.s., pervenuta al prot. 66777 del 26/07/2022, l'Istituto ha indicato il nominativo della specializzanda interessata, allegandone il relativo curriculum e individuando come sedi di tirocinio le Unità Operative SERD di entrambi i distretti;

Visto che il Responsabile dei servizi interessati, il Direttore del Dipartimento delle Dipendenze dr. Giovanni Greco, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della tirocinante e alla stipula della convenzione con mail del 26/08/2022, conservata agli atti;

Ritenuto il tirocinio un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, vista anche la positiva esperienza maturata in passato con gli studenti dello stesso Istituto;

Per quanto sopra, si propone di sottoscrivere la Convenzione, il cui schema è allegato alla presente proposta, con durata di quattro anni a decorrere dall'8/09/2022, senza soluzione di continuità con la precedente;

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema della Convenzione con l'“Istituto di Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona” con sede in Padova, per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento dei propri iscritti, nel testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, con validità di quattro anni a decorrere dall'8/09/2022, senza soluzione di continuità con la precedente convenzione;

2. di precisare che le modalità di svolgimento dei tirocini dovranno essere sempre concordate con i rispettivi Responsabili dei Servizi interessati;
3. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa Azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
4. di dare atto che l'Istituto copre i tirocinanti per la responsabilità civile verso terzi e per gli Infortuni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/7/2022.



## **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO**

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

### **TRA**

L'Istituto "Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona" (soggetto promotore), riconosciuto dal Miur con D.M. 02.11.2005 - G.U. n. 263 del 11.11.2005 – C.F. 07608180159, P. IVA 002288000280 (Cises srl ente gestore), di seguito denominato Istituto, con sede in Padova, Via Valerio Flacco n. 10, nella persona del legale rappresentante Dott. Leonardo Ranieri nato a Brindisi (BR) il 01.03.1969;

### **E**

L' Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana (soggetto ospitante) , con sede legale in Bassano del Grappa (VI), via dei Lotti n. 40, cap. 36061, C.F. e P.IVA 00913430245, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", nella persona del legale rappresentante Direttore Generale, Dott. Carlo Bramezza nato a Treviso (TV) il 04/05/1967;

### **PREMESSO CHE:**

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l' O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del

Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

## **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART.1**

Il soggetto ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Presso il soggetto ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 5 all'anno, secondo la disponibilità che potrà offrire il soggetto ospitante, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

### **ART. 2**

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

### **ART. 3**

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dal soggetto ospitante, come responsabile aziendale; per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi dei tutors del soggetto promotore e della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture del soggetto ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione alla diagnosi clinica e all'attività psicoterapeutica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

#### ART.4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

#### ART. 5

L'Istituto "Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona" assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché, da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

#### ART. 6

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. vigente e in particolare:

Il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;

Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai

tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

#### ART. 7

La Convenzione avrà validità quadriennale a decorrere dall' 8/09/2022 al 7/09/2026, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

#### ART. 8

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

#### ART. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del DPR n. 642/1972, come modificato dal DPR n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5, comma 2 e 39 del DPR n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo.....,data

Per L'Istituto "Psicoterapia, intervento sul  
disagio in ambito organizzativo e valorizzazione  
della persona"  
(il Legale rappresentante)

Dott. Leonardo Ranieri

Per L'A.ULSS 7 Pedemontana  
Il Direttore Generale

(il Legale rappresentante)

Dott. Carlo Bramezza